



**COMUNE di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 98/2016**

SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Incaricati della vigilanza
- Art. 4 Utilizzo del volontariato
- Art. 5 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

- Art. 6 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 7 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 8 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 9 Accensioni di fuochi, pericolo di incendi e lancio di oggetti accesi
- Art. 10 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 11 Trasporto di strumenti da taglio
- Art. 12 Trasporto di altri oggetti pericolosi
- Art. 13 Manutenzione della sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art. 14 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art. 15 Sgombero del ghiaccio, del fango e della neve
- Art. 16 Rami e siepi
- Art. 17 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 18 Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

Capo II CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 19 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 20 Spazi e aree pubbliche- Comportamenti vietati
- Art. 21 Luminarie Art. 22 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 23 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 24 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe, pedane e monumenti
- Art. 25 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 26 Giardini, parchi, aree verdi
- Art. 27 Corsi d'acqua

Capo III QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 28 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art. 29 Marciapiedi e portici
- Art. 30 Regimazione delle acque
- Art. 31 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 32 Pulizia fossati
- Art. 33 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 34 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 35 Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 36 Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni
- Art. 37 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

- Art. 38 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art. 39 Raccolta stracci
- Art. 40 Depositi esterni
- Art. 41 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Capo IV ANIMALI

- Art. 42 Animali di affezione
- Art. 43 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
- Art. 44 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 45 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Capo V PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

- Art. 46 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 47 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete
- Art. 48 Rumori o schiamazzi per le strade
- Art. 49 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
- Art. 50 Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 51 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 52 Emissioni di fumo

TITOLO III EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 53 - Educazione alla legalità
- Art. 54 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art. 55- Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

TITOLO IV SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

- Art. 56 Sistema sanzionatorio
- Art. 57 Sanzioni
- Art. 58 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Capo II Procedura di rimessa in pristino

- Art. 59 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art. 60 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 61 - Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 62 - Norma finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché in armonia con le norme speciali, con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) assicurare la serena e civile convivenza, la qualità della vita dei cittadini, la più ampia fruibilità e la tutela dei beni comuni;

c) salvaguardare la qualità dell'ambiente urbano, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) sostenere le persone in difficoltà e educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile.

2. Ai sensi dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008 e s.m., s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine di Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento è efficace su tutto il territorio comunale e in particolare in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle gravate da servitù di uso pubblico e quelle aperte al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 3 – Incaricati della vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione sono eseguite nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

4. Il Sindaco e i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art.4 - Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del volontariato, al solo fine della sensibilizzazione al rispetto del presente regolamento e con esclusione della possibilità di comminare sanzioni.

Art. 5 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, potranno essere aggiornate, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Sono confermati gli importi, i termini e le modalità di pagamento in misura ridotta previsti dal comma 1 dell'art. 16 della l. 689/81

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 6 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o

all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna e i disagi in strada. Ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.

5. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del comune.

6. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine e i corrimano delle gradinate. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.7 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, pali della segnaletica, recinzioni, barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano o manufatti oggetti ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili.

4. E' proibito altresì collocare, appoggiare e legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art.8 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Art.9 – Accensioni di fuochi, pericolo di incendi e lancio di oggetti accesi

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale o accendere fuochi a una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle autorità competenti e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. Quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi e alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche fatti salvi i casi espressamente autorizzati. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.75,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art.10 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula e ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 11 – Trasporto di strumenti da taglio

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti e adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare il pericolo di danni alle persone.
2. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine degli esercizi commerciali, falci e altri strumenti da taglio
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 12 - Trasporto di altri oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 13 - Manutenzione della sicurezza degli edifici e dei terreni

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici privati devono mantenerli in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione e occupazione da parte di terzi e assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia e alla decorosa manutenzione di facciate e aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
5. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e a ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

7. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno e fuori del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) a impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione e occupazione da parte di terzi.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.
9. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1), 2), 3) e 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00) con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art.14 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto collocato sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, in modo da evitarne la caduta al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2. E' fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art.15 - Sgombero del ghiaccio, del fango e della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante e a seguito di nevicate, di formazione del ghiaccio, del fango hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, devono essere sgomberati dalla neve, dal fango e dal ghiaccio a cura dei frontisti, gli accessi degli edifici e dei negozi.
4. Il ghiaccio, il fango, la neve devono essere ammassati ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarli sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, scaricarli nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua o spargerli su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio per il pubblico transito veicolare o pedonale, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a € 300,00 e all'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1 che verrà disposto con ordinanza ex art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Art.18 – Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni e ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcool, di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci.
2. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento dirigenziale o sindacali in occasione di manifestazioni di interesse pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.
4. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza

urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire, in caso di contingibilità e urgenza, con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. E' fatto divieto, dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno al fine di prevenire e contrastare l'abbandono del vetro su suolo pubblico, di vendita da asporto, cessione a qualsiasi titolo, somministrazione non assistita e consumo di bevande nei contenitori di vetro sulle aree pubbliche all'interno della Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana di Castiglione della Pescaia e sulle aree demaniali marittime del Comune stesso.

Il divieto di vendita da asporto, cessione a qualsiasi titolo e somministrazione non assistita (senza servizio al tavolo) nella fascia oraria tra le ore 01:00 e le ore 07:00, nonché di consumo nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 07:00 del giorno successivo su aree pubbliche e/o demaniali marittime di bevande in contenitori di vetro. Deve intendersi consentita la somministrazione assistita e il consumo presso l'attività di somministrazione di bevande anche in contenitori di vetro. Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso. Tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.

7. La reiterazione, accertata con provvedimento esecutivo, delle violazioni delle disposizioni del comma 5 del presente articolo durante il periodo dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, comporterà l'immediata sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 (tre) giorni.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.19 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nel Regolamento comunale in materia di igiene e sanità, nonché ferme restando le modalità di conferimento e raccolta anche differenziata dei rifiuti di cui al Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 20- Spazi e aree pubbliche- Comportamenti vietati

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Fatte salve le norme del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità e in particolare:

- a) lavare i veicoli e lavare o strigliare animali;
- b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate;
- d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e nei parcheggi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi e aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- k) ammassare oggetti qualsiasi davanti e ai lati degli edifici;
- l) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- n) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
- m) avere atteggiamenti molesti o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o a uso pubblico, recare intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare,

sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare disturbo alle persone presenti presso le abitazioni, vicino alle attività ricettive e nelle vie pubbliche; tutto ciò anche effettuando questua con e senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;

- p) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, sulla pubblica via.
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 3. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi. Gli operatori di Polizia Municipale provvedono a dare immediata esecuzione alla rimozione delle attrezzature, ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia e degli altri Settori e servizi dell'Ente. La Polizia Municipale può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) e al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
 5. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1, lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
 6. Chiunque viola le altre disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 21 – Luminarie

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, la collocazione di luminarie poste trasversalmente alle pubbliche strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. E' in ogni caso vietato collocare nuovi ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. L'Amministrazione Comunale non è soggetta alle procedurali cui al presente comma.
2. In assenza di autorizzazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti saranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
3. Qualora per gli allestimenti siano utilizzati come supporti pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, è necessario richiedere il

preventivo nulla osta del Settore competente. E' comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate a un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, fatta eccezione per le vie del centro storico, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 23 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o a uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio alla circolazione, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.

2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 24 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe, pedane e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi quali fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa che affacci sulla pubblica via, deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.
4. Le vetrine dei negozi devono essere allestite in modo da non arrecare nocumento all'ordine pubblico, al decoro e al buon costume. Parimenti, in caso di chiusura prolungata dell'esercizio commerciale, le vetrine che si affacciano su luoghi pubblici devono essere allestite in modo da non arrecare nocumento al decoro.
5. Le pedane che insistono su suoli pubblici devono essere costruite in modo tale da consentire l'apertura immediata e semplice di eventuali pozzetti di ispezione a servizio di impianti tecnologici pubblici che vi fossero presenti (ad esempio pozzetti di fognture, acquedotto, impianti elettrici, telefono, gas. ecc).
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e dal Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre oltre le ore 9,00 panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art.26 - Giardini, parchi, aree verdi

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso o ornamento;

- b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti e in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli autorizzati;
 - d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - e) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
 - g) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.
 - h) effettuare giochi che possono arrecare intralcio, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
 - i) condurre cani ove vietato, con particolare riferimento alle aree gioco per bambini specificamente delimitate e segnalate.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e h) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 e con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi. Per la violazione di cui alla lettera h), si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' disposto in tal caso il sequestro amministrativo. Per la violazione di cui alla lettera c) è disposta la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
3. Chiunque viola le restanti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00 e con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei fiumi, torrenti e altri corsi d'acqua è vietato:
- a) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) svolgere attività ludiche o di altro tipo che possono arrecare intralcio, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri;
 - d) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - e) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) ed f) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 a €. 500,00 e con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
3. Chiunque viola le restanti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

CAPO III – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 28 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini e altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. E' altresì consentita la libera distribuzione di volantini per finalità di natura politica nei periodi di propaganda elettorale e per la difesa dei diritti dei lavoratori.
5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui al comma precedente di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.
7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 29 - Marciapiedi e portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Regimazione delle acque

1. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
2. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura in conformità alla normativa esistente. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 32- Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Fermo restando che i passi carrabili privati di accesso ai fondi rustico/agrari sono soggetti ad autorizzazione comunale e questi devono essere costruiti e manutentati in modo tale che le acque provenienti dal fondo non si riversino direttamente nella pubblica strada, ma defluiscono in apposite fossette di scolo.

4. Ove il fondo rustico/agrario si trovi ad una quota superiore rispetto alla livelletta della strada pubblica questo dovrà essere dotato di apposita "controfossa", o "arginello", tenuti manutentati dal possessore del fondo, che fanno recapitare le acque meteoriche del terreno al punto di scarico e non direttamente dentro la fossetta stradale (costruita ad esclusivo servizio della pubblica via).

5. Durante il periodo estivo i campi agricoli prospicienti la carreggiata della pubblica strada devono essere tenuti puliti (da parte dei possessori), da erbacce per almeno un metro misurato dal ciglio interno della fossetta stradale al fine di impedire la propagazione di incendi."

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 33 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni previste dal regolamento Comunale per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque circostante risulti perfettamente pulita.

2. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine e altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque circostante risulti perfettamente pulita.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi .

Art.35 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 500 metri da scuole, giardini pubblici, edifici destinati a luogo di culto e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati

esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo della rimozione dei materiali abusivamente esposti.

Art. 36 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce o oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di non privarne l'uso agli utenti in maniera pretestuosa.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.

Art.37 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo o ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art.38 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, a una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

- b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione .
5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con apposito provvedimento, impartire disposizioni o specificazioni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 39 - Raccolta stracci

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 40 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 41 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada e ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

CAPO IV – ANIMALI -

Art. 42- Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico- sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43– Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali rientrino tra le specie pericolose enumerate nel provvedimento dell'Autorità sanitaria, anche apposita museruola. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
2. Il possesso e la conduzione di appartenenti alle specie pericolose, è vietato ai soggetti elencati nei provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, nonché ai minori di anni 14, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.
3. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.
4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere i propri animali all'anagrafe canina, gestita dall'Azienda Usl del Comune di residenza entro 60 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. Chiunque conduca il proprio animale in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso deve provvedere a rimuovere le deiezioni e gli escrementi, con eccezione dei non vedenti con cani guida.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.
8. Chiunque viola le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 a €. 450,00.

Art. 44 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare e ferrare animali sulle aree di cui all'art.2
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla, in area pubblica o soggetta al pubblico transito.

2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti in area pubblica o soggetta al pubblico transito e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 45 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi .

CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.46 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la disciplina dell'inquinamento acustico e delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. Salvo il rilascio di specifiche autorizzazioni, si considera soggetta a particolare tutela la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di cessazione dell'attività disturbante.

Art.47 – Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b. svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve costituire fonte di disturbo. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00.

Art.48 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 6, comma 4, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di cessazione dell'attività disturbante.

Art. 49 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. Chiunque detenga cani o altri animali ha l'obbligo di assumere tutti gli accorgimenti necessari perché gli stessi non rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 50 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transiti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione

indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 51 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico e disciplina delle attività rumorose, chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della strada e relativo regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia ne possono disporre il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 150,00.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 52 - Emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 con obbligo di rimessione in pristino dei luoghi.

TITOLO III - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ED ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 53 - Educazione alla legalità

1. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3 aprile 2006 n° 12 l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 54 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il

personale della Polizia Municipale interviene nei limiti del possibile, anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le Pubbliche Amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide e in caso di alluvioni.

Art. 55- Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione.

**TITOLO IV – SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO CAPO I - SANZIONI
E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI**

Art. 56 – Sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e dalla L.R. 28 dicembre 2000 n.81.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e a emanare le Ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile del Settore cui è inserito l'ufficio contenzioso amministrativo secondo il riparto delle funzioni disposto con deliberazione della Giunta Comunale.
6. I proventi sono destinati al Comune.

Art. 57 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascun articolo.
2. Chiunque viola le ordinanze a esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
5. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.
6. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida alla cessazione dell'attività abusiva, di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, ove previsti dal presente Regolamento o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o

rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 .

8. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 58 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare, con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente, per un periodo di tempo determinato e comunque contenuto in quello strettamente necessario al raggiungimento della finalità perseguita, chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca le Forze di Polizia applicheranno appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 59 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione o la cessazione è soggetta alla sanzione di cui all'art. 57 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 60 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa

espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 57 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 62 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.